COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE – MARINA MERCANTILE – POSTE E TELECOMUNICAZIONI

109.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Nuova discussione dell'articolo 24-*bis* e rinvio):

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3670-*ter*) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 7

AVELLONE GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 7

BAGHINO CESCO GIULIO 7

LUCCHESI PINO, *Relatore* 7

MATTEOLI ALTERO 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Nuova discussione dell'articolo 24-bis del disegno di legge: Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3670-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la nuova discussione dell'articolo 24-*bis* del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Ricordo che il provvedimento al nostro esame era già stato approvato nel suo complesso nella scorsa seduta del 5 febbraio. Senonché, si è incorsi in un errore materiale relativo all'articolo 24-*bis:* tale articolo richiama un elenco di località allegato al provvedimento che invece non è stato mai sottoposto alla Commissione e pubblicato. Inoltre, risulta non espresso su questo articolo il parere della I Commissione affari costituzionali, alla quale conseguentemente esso e il relativo allegato dovranno essere sottoposti.

Tutto ciò considerato, il Presidente della Camera ha deciso di sospendere l'efficacia della deliberazione sul complesso del provvedimento adottata nella seduta del 5 febbraio, affinché questa Commissione proceda agli adempimenti necessari.

Do quindi lettura dell'articolo 24-*bis* e dell'elenco da esso richiamato:

ART. 24-*bis*.

(Assorbimento appalti postali).

1. I titolari ed i dipendenti delle ditte appaltatrici dei servizi di trasporto urbano e di scambio degli effetti postali operanti nelle sedi di cui all'elenco allegato alla presente legge, che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assume in gestione diretta in un quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, con le modalità e i criteri indicati nei commi seguenti, nella IV categoria del personale dell'esercizio dell'Amministrazione medesima.

2. L'inquadramento di cui al comma 1 viene effettuato mediante concorsi compartimentali, per titoli e per esami, da indirsi – annualmente e per un quinquennio – con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per le qualifiche di seguito elencate:

a) operatore dei trasporti per il personale svolgente mansioni di conducente, meccanico, garagista o trattorista;

b) operatore di esercizio per il personale di cui al punto *a)* nonché per il personale svolgente mansioni di scambista o di portapacchi.

3. I due concorsi sono indetti per un numero complessivo di posti pari a quello delle unità applicate, alla data del

1° luglio 1986 – fatti salvi i contratti di appalto stipulati successivamente fino al 1° dicembre 1986 – ai servizi da assumere, nell'anno, in gestione diretta secondo il programma fissato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. A ciascun concorso è ammesso il personale delle sole ditte appaltatrici operanti nella circoscrizione compartimentale cui il concorso stesso si riferisce, purché in servizio presso le ditte medesime, con rapporto stabile di lavoro, alle date indicate nel comma 3. I posti eventualmente non coperti mediante il concorso per operatore dei trasporti sono portati in aumento, nello stesso ambito compartimentale, al concorso per operatore di esercizio. L'inquadramento dei vincitori dei concorsi decorre dalla data del relativo decreto.

5. Con lo stesso decreto che dispone l'inquadramento, e con la medesima decorrenza, sono portati in aumento, nelle dotazioni organiche del personale di cui al comma 2, tanti posti quante sono le unità inquadrate, da assorbirsi nel successivo adeguamento automatico degli organici previsto dagli articoli 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

6. Il personale inquadrato in base alle norme del presente articolo non può conseguire per cinque anni trasferimenti a domanda per sede compartimentale diversa da quella per la quale ha concorso.

7. Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso della licenza elementare, integrato, per il concorso ad operatore dei trasporti, dal possesso della patente di guida di categoria C. Si prescinde dal limite massimo di età.

8. I titoli da valutare nei concorsi ed i relativi programmi di esame sono determinati con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al comma 2.

9. L'Amministrazione stessa procede, nei confronti dei vincitori, all'accertamento medico-collegiale della idoneità fisica e attitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie dei due profili professionali. Il relativo giudizio è inappellabile.

10. Qualora l'assunzione dei servizi in gestione diretta avvenga prima dell'espletamento dei concorsi per l'inquadramento del personale interessato, il personale stesso è retribuito direttamente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con il trattamento previsto per il personale straordinario di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376; il personale medesimo cessa da ogni rapporto con l'Amministrazione qualora non consegua l'inquadramento in ruolo.

11. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alla provincia di Bolzano, compatibilmente con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e valutato in lire 3.400 milioni per l'anno 1987, in lire 11.300 milioni per l'anno 1988, in lire 15.800 milioni per l'anno 1989, in lire 26.700 milioni per l'anno 1990 e in lire 29.300 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 344 e n. 347 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella misura, rispettivamente, di lire 400 milioni e lire 3.000 milioni per l'anno 1987, di lire 4.500 milioni e lire 6.800 milioni per l'anno 1988, di lire 4.500 milioni e lire 11.300 milioni per l'anno 1989, di lire 8.500 milioni e lire 18.200 milioni per l'anno 1990 e di lire 9.000 milioni e lire 20.300 milioni per l'anno 1991.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ELENCO DELLE SEDI PER LE QUALI È PREVISTA L'ASSUNZIONE IN GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI DI TRASPORTO E SCAMBIO DEGLI EFFETTI POSTALI

A) *Servizi di trasporto degli effetti postali:*

1) *Località capoluoghi di provincia.*

Alessandria	Isernia	Rieti
Aosta	L'Aquila	Rovigo
Asti	La Spezia	Salerno
Ascoli Piceno	Latina	Sassari
Avellino	Macerata	Savona
Belluno	Massa Carrara (Massa)	Siena
Benevento	Massa Carrara (Carrara)	Siracusa
Bolzano	Matera	Sondrio
Brescia	Modena	Teramo
Caltanissetta	Padova	Terni
Campobasso	Parma	Trapani
Como	Pesaro	Trento
Cosenza	Pescara	Treviso
Cremona	Piacenza	Trieste
Cuneo	Pordenone	Udine
Enna	Potenza	Varese
Ferrara	Ragusa	Venezia
Frosinone	Ravenna	Vercelli
Gorizia	Reggio Calabria	Vicenza
Imperia	Reggio Emilia	Viterbo

2) *Località non capoluoghi di provincia:*

Acireale (CT)
Alba (CN)
Altamura (BA)
Andria (BA)
Aversa (CE)
Bassano del Grappa (VI)
Biella (VC)
Bisceglie (BA)
Busto Arsizio (VA)
Caltagirone (AG)
Cantù (CO)
Carpi (MO)
Casale Monferrato (AL)
Castellammare di Stabia (NA)
Cecina (LI)
Cerignola (FG)
Cervia (RA)
Cesena (FO)
Chiavari (GE)
Civitanova Marche (MC)
Conegliano (TV)
Crema (CR)
Crotone (CZ)
Empoli (FI)
Faenza (RA)
Fano (PS)
Fermo (AP)
Foligno (PG)
Formia e Gaeta (LT)
Gallarate (VA)
Gallipoli (LE)
Giarre (RG)
Gioia Tauro (RC)
Gioia del Colle (BA)
Jesi (AN)
Iglesias (CA)
Ivrea (TO)
Lanciano (CH)
Lecco (CO)
Lido di Roma (Roma)
Lodi (MI)
Lugo di Ravenna (RA)
Lamezia (CZ) trasp. e sc.
Marsala (TP)
Merano (BZ)
Mestre (VE)
Modica (RG)
Molfetta (BA)
Montecatini Terme (PT)
Monza (MI)
Mortara (PV)
Novi Ligure (AL)
Ortona (CH)
Orvieto (TR)
Piombino (LI)
Pontedera (PI)
Portici (NA)
Riccione (FO)
Rimini (FO) trasp. e sc.
Rovereto (TN)
S. Benedetto del Tronto (AP)
Sanremo (IM)
San Severo (FG)
Segrate (MI)
Sesto S. Giovanni (MI)
Spoleto (PG)
Sulmona (AQ)
Termoli (CB)
Torre del Greco (NA)
Trani (BA)
Viareggio (LU)
Vigevano (PV)

B) *Servizi di scambio degli effetti postali:*

Napoli Porto
Paola (CS)

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Desidero ricordare che l'articolo 24-*bis* è stato oggetto, all'interno di questa Commissione e nel rapporto con le altre Commissioni, di un lungo e difficile dibattito, talché ne era parsa inizialmente problematica l'introduzione all'interno del provvedimento, alla quale si è comunque giunti in un secondo momento. In questo contesto di sofferta elaborazione si sono determinate le questioni riferite dal presidente. Ritengo, comunque, che l'elenco che il Governo ha sottoposto alla Commissione possa essere senz'altro accolto.

ALTERO MATTEOLI. Desidero osservare che spesso, negli ultimi tempi, si sono determinati equivoci, dovuti per altro al modo spesso convulso di lavorare del Parlamento. Ciò vale anche per l'articolo 24-*bis* del provvedimento in esame, il cui allegato elenco non sembra comunque dar adito a problemi particolari. Debbo tuttavia rilevare che, nel momento in cui parlo, ho appena preso conoscenza dell'elenco accluso all'articolo 24-*bis*, che occorre porsi in condizione di valutare. Evidentemente, se la Commissione affari costituzionali, valutato di nuovo il provvedimento nella sua globalità, non solleverà alcuna eccezione, la decisione da noi assunta sarà senz'altro confermata.

CESCO GIULIO BAGHINO. Chiedo al rappresentante del Governo delucidazioni sulla formulazione dell'elenco e, in particolare, sui criteri adottati per l'individuazione delle località in esso comprese. Più in generale, desidero osservare che tutto l'articolo 24-*bis* chiama gli organi parlamentari a recepire pregressi accordi sindacali che talvolta, come nel caso in questione, prevedono concorsi speciali nel settore del pubblico impiego.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'elenco delle città capoluogo di provincia e dei centri non capoluogo di provincia è stato predisposto in base a dei criteri molto precisi, definiti in sede di commissione mista dai rappresentanti dell'amministrazione e dei sindacati. Nell'elenco, che è aggiornato al 1° luglio 1986, sono presi in esame tutti i servizi di trasporto postale che prevedono un impegno di 40 ore e l'impiego degli autisti e della scorta. Si tratta di un principio obiettivo, a suo tempo fissato dalla commissione mista, e che è stato posto a base della predisposizione dell'elenco all'articolo 24-*bis*. Ribadisco che il criterio prescelto è rigido e obiettivo; ad esso ci siamo attenuti per procedere a questa scelta; di conseguenza, non è stato tralasciato alcun centro.

CESCO GIULIO BAGHINO. Desidero far osservare che i pregressi accordi intervenuti fra l'amministrazione ed i sindacati hanno dato luogo a complicazioni ed a ritardi e che si sta procedendo ad un concorso per l'inquadramento delle ditte appaltatrici nell'ambito dell'amministrazione delle poste.

Vorrei inoltre qualche chiarimento in ordine ai servizi di scambio.

PINO LUCCHESI, *Relatore*. Si tratta di due categorie di servizi, così come è previsto nell'articolo 24-*bis*.

PRESIDENTE. Poiché l'articolo 24-*bis* e l'allegato elenco di località dovranno essere sottoposti al parere vincolante della I Commissione affari costituzionali, li pongo in votazione in linea di principio.

(Sono approvati).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'articolo 24-*bis* e l'allegato elenco di località, affinché ne valuti in sede consultiva i profili di competenza. Ricordo che sullo stesso articolo la V Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole con condizioni trasferite nel testo che è stato oggi approvato in linea di principio.

Il seguito della nuova discussione dell'articolo 24-*bis* è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO